



## Circolare n° 4/2021

### ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE e ASSEGNO UNICO 2021

È ormai tempo di presentare le domande per la richiesta dell'Assegno Nucleo Familiare per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021: a tal proposito, si propone un sunto delle principali NOVITA' dell'ASSEGNO PONTE con scadenza 31/12/2021.

La novità principale, infatti, è rappresentata dal fatto che dal 01.07.2021 potranno presentare la domanda anche tutte la **categorie che prima erano escluse da questo beneficio**.

Distinguiamo tra le due categorie di soggetti coinvolti:

- Per i **lavoratori dipendenti del settore privato e parasubordinati**, niente è cambiato rispetto a prima se non la durata del periodo che terminerà il 31.12.2021 (**ASSEGNO A NUCLEO FAMILIARE**);
- Per tutte le **categorie di soggetti che in precedenza erano escluse** e non percepivano l'assegno al nucleo familiare perché non avevano i requisiti previsti, è stato istituito un assegno temporaneo, anch'esso con scadenza 31.12.2021 (**ASSEGNO UNICO TEMPORANEO**);

In particolare, dal 17 giugno scorso è possibile presentare le domanda per **ASSEGNO A NUCLEO FAMILIARE** secondo le consuete modalità e tenendo conto delle novità introdotte dal decreto legge n. 79/2021:

- Il periodo richiesto decorrerà dal 01.07 fino al **31.12.2021** in previsione del definitivo lancio definitivo per tutti dell'ASSEGNO UNICO
- Le **nuove tabelle** degli importi pubblicate dall'INPS comprendono gli importi per il periodo luglio dicembre 2021, e tengono conto dell'aumento dell'importo, pari a:
  1. **37,5 euro per ciascun figlio**, nei nuclei familiari fino a 2 figli;
  2. **55 euro per ciascun figlio**, nei nuclei familiari di almeno 3 figli.

Mentre dal prossimo **1° luglio 2021** sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura dell'**ASSEGNO UNICO TEMPORANEO**.

Vi riportiamo un sintesi delle principali caratteristiche delle due prestazioni previste:

	<b>ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>ASSEGNO UNICO</b>
<b>A CHI E' RIVOLTA</b>	Possono presentare domanda i <b>lavoratori dipendenti del privato, parasubordinati</b> , nonché dei titolari di <b>pensione o di prestazioni previdenziali</b> . L'invio è necessario anche per <b>chi già fruisce</b> degli assegni al nucleo familiare.	Tutte le altre categorie di lavoratori, diverse da quelle previste dall'assegno al nucleo familiare
<b>REQUISITI</b>	Il nucleo del richiedente può essere composto da: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>coniuge/parte di unione civile</b> non legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;</li><li>▪ <b>figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni</b>, conviventi o meno;</li></ul>	L'Assegno temporaneo è erogato dall'Istituto in presenza di: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>figli minori di 18 anni</b>, inclusi i figli minori adottati e in affido predittivo,</li><li>▪ ai nuclei familiari che <b>non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare</b></li></ul> Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell'assegno temporaneo

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>figli ed equiparati maggiorenni</b> con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, <b>previa autorizzazione;</b></li> <li>▪ <b>figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni</b>, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, <b>previa autorizzazione;</b></li> <li>▪ <b>fratelli, sorelle del richiedente e nipoti</b> (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, <b>previa autorizzazione;</b></li> <li>▪ <b>nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.</b></li> </ul> <p>Per quanto concerne <b>genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli</b>, il diritto all'ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti: in mancanza, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.</p> <p>In caso di <b>genitore affidatario, il diritto permane</b> anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione e viene esercitato in virtù dell'eventuale posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile.</p> <p><b>REDDITO COMPLESSIVO</b> I redditi da considerare – che dovranno essere composti, <b>per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato</b> - sono quelli assoggettabili all'IRPEF prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno. Questo significa che non dovranno essere dichiarati - a titolo esemplificativo -TFR ed eventuali anticipazioni, arretrati di CIG riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione, indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale, gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.</p>	<p>deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. essere <b>cittadino italiano</b> o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;</li> <li>2. essere soggetto al <b>pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;</b></li> <li>3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18 anno d'età;</li> <li>4. essere <b>residente in Italia da almeno 2 anni</b>, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;</li> <li>5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (<b>ISEE</b>) in corso di validità</li> </ol> <p>L'Assegno unico sarà :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ esente dall'Irpef</li> <li>▪ compatibile con il reddito di cittadinanza</li> <li>▪ compatibile con assegno di natalità</li> <li>▪ compatibile con premio di nascita</li> <li>▪ compatibile con fondo di sostegno alla natalità</li> <li>▪ compatibile con con bonus asilo nido</li> <li>▪ compatibile con altri aiuti e bonus erogati da Regioni e Comuni.</li> </ul>
<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>	<p>L'Assegno viene erogato a seguito di domanda che deve essere presentata per ogni anno nel quale si ha diritto, tenendo presente che qualsiasi <b>variazione</b> intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo, durante il periodo di richiesta, deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni.</p> <p>Domande attraverso le modalità previste dalla circolare n. 45/2019. Ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>WEB</b>, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> "Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito";</li> <li>▪ <b>Contact Center multicanale</b>, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164;</li> <li>▪ <b>Patronati e intermediari dell'Istituto</b>, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.</li> </ul>	<p>La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il <b>31 dicembre 2021</b>.</p> <p>La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>portale web</b>, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla <i>home page</i> del sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);</li> <li>▪ <b>Contact Center Integrato</b>, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);</li> <li>▪ <b>gli Istituti di patronato</b>, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.</li> </ul>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

@mail: [giulia.ulivi@studioulivi.it](mailto:giulia.ulivi@studioulivi.it)  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

@mail: [camilla.ulivi@studioulivi.it](mailto:camilla.ulivi@studioulivi.it)  
Tel: 333.3609839

@mail: [info@studioulivi.it](mailto:info@studioulivi.it) - @PEC: [g.ulivi@consulentidellavoropec.it](mailto:g.ulivi@consulentidellavoropec.it) - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



	<p>Escluse dalla procedura telematica sono i <b>dipendenti privati di aziende agricole e i dipendenti pubblici</b>; i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), invece, dovranno presentare al datore il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.</p> <p>Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, inoltre, è necessario allegare alla stessa l'Autorizzazione (ANF43) rilasciata dall'Istituto.</p>	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	<p>L'<b>assegno</b>, il cui diritto spetta dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni necessarie e fino alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare, <b>viene generalmente pagato dal datore di lavoro</b> per conto dell'INPS; il pagamento diretto da parte dell'Istituto avviene, invece, soltanto nei confronti di addetti ai servizi domestici; di iscritti alla Gestione Separata; di operai agricoli a tempo determinato (OTD); di lavoratori di ditte cessate o fallite (in questo caso, la domanda telematica deve essere presentata all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato); di beneficiari di altre prestazioni previdenziali.</p>	<p>Per le domande presentate entro il <b>30 settembre 2021</b>, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. <b>Successivamente al 30 settembre 2021</b>, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.</p> <p>L'Inps verserà gli importi direttamente nel conto corrente indicato dal richiedente. In caso di genitori separati con affidamento condiviso sarà suddiviso al 50% tra i due genitori</p>
<b>MISURA DELL'ASSEGNO</b>	<p>Le <b>nuove tabelle</b> pubblicate dall'INPS comprendono il valore da erogare ai diversi richiedenti e tengono conto dell'<b>aumento dell'importo</b> previsto.</p> <p>Sarà l'INPS, una volta ricevute le domande, a calcolare gli importi giornalieri degli assegni al nucleo familiare e quelli mensili teoricamente riconosciuti in base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ alla composizione del nucleo familiare;</li> <li>▪ al reddito conseguito negli anni precedenti.</li> </ul>	<p>L'importo mensile dell'Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.</p> <p>Gli importi per l'assegno sono rapportati alla situazione economica della famiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con ISEE fino a <b>7 mila euro</b> e 2 figli a carico l'assegno sarà di <b>167,5 euro</b> per ciascuno</li> <li>▪ con ISEE fino a 7 mila euro e con almeno 3 figli l'assegno sarà di <b>217,8</b> per ciascuno</li> <li>▪ con ISEE tra 40 e 50 mila euro l'assegno scende rispettivamente a 30 o 40 euro (in presenza di due o tre o più figli)</li> <li>▪ sopra la soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, la misura non spetta.</li> </ul> <p>Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.</p>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489